

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4276

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALLANTI, MINUCCI, LODI FAUSTINI FUSTINI, BELARDI  
MERLO, CARDINALE, DANINI, FABBRI, FRANCESE, GASP-  
ROTTA, GIANNI, LOPS, MACIS, MANFREDINI, MARTELOTTI,  
PETROCELLI, PALMIERI, PICCHETTI, SAMÀ, SANFILIPPO, SAN-  
NELLA, STRUMENDO, VIGNOLA**

*Presentata il 17 dicembre 1986*

**Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni  
assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici,  
religiosi o sindacali.**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge 15 febbraio 1974, n. 36, ha stabilito che, ai lavoratori dipendenti da enti o imprese private il cui rapporto di lavoro è stato risolto per motivi di carattere politico, religioso o sindacale, nel periodo 1° gennaio 1948-7 agosto 1976 (quando cioè non esistevano le garanzie introdotte con la legge sulla giusta causa nei licenziamenti e con lo Statuto dei diritti dei lavoratori) è consentita, a domanda e previa documentazione probante, la ricostituzione della propria posizione assicurativa ai fini pensionistici.

La riapertura dei termini (per la seconda volta) per la presentazione delle domande è imposta da apprezzabili considerazioni di fatto e di diritto.

Oltre un centinaio di lavoratori licenziati per motivi politico-sindacali hanno presentato domanda per il riconoscimento dei loro diritti con qualche giorno soltanto di ritardo rispetto al termine di scadenza dei 90 giorni di proroga stabiliti con la legge 19 dicembre 1979, n. 648. Di conseguenza le loro domande sono state respinte dal competente Comitato ministeriale, cui erano pervenute. Alcune altre centinaia di domande di lavoratori non sono neppure pervenute all'esame del Comitato anzidetto, per l'avvenuto superamento del termine stabilito e la conseguente azione di dissuasione effettuata sia dalle sedi dell'INPS sia dalle organizzazioni politico-sindacali territorialmente interessate.

Il Parlamento non può quindi sottrarsi all'obbligo di consentire la ricostruzione della posizione assicurativa a questi lavoratori e a quanti altri nel periodo 1948-1966 furono licenziati per motivi politico-sindacali e sono in grado di fornirne la prova. Soltanto con la riapertura dei termini, sia pure per un breve periodo di tempo, è possibile impedire che si determini una inammissibile disparità di trattamento fra lavoratori che si sono trovati nelle medesime condizioni ed hanno subito le conseguenze di licenziamenti in-

giusti per il solo motivo di non aver fatto in tempo a presentare la domanda nei termini di legge.

La proposta di riapertura dei termini è tanto più dovuta e apprezzabile perché mira al risarcimento del danno pensionistico subito dai lavoratori che furono licenziati dal posto di lavoro e perseguitati per l'attivo impegno politico-sindacale profuso nella difesa delle libertà sindacali e quindi nella difesa della democrazia del nostro Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già riaperto con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è ulteriormente riaperto per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.